



ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI
CIG Z2D1204B30**

Art. 1 - (Oggetto del contratto)

1. Il servizio ha per oggetto: ritiro, lavaggio, stiratura e riconsegna della biancheria personale degli ospiti ricoverati presso le seguenti strutture residenziali relativamente alle quali si riporta a puro titolo indicativo si riporta il numero di ospiti che attualmente usufruiscono del servizio:
 - Via Struppa, 150 : n. 30 utenti;
 - Via Coronata, 100 : n. 29 utenti.

Art. 2 - (Durata del contratto)

1. L'appalto avrà la seguente durata:
 - dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per la RSA Doria
 - dal 1° gennaio 2015 al 30/06/2015 per la RSA Coronata
2. Il presente capitolato è fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale i volumi dei servizi sono puramente indicativi, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura delle attività ed all'adesione al servizio da parte degli utenti e, pertanto, sono del tutto presuntivi. L'ASP Brignole non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per tutto il periodo di vigenza del contratto.
3. Salvo quanto indicato al punto precedente, qualora l'ASP Brignole, durante la vigenza contrattuale, dovesse trasferire il ramo d'azienda relativamente ad una o più delle strutture sopraelencate, il nuovo gestore subentrerà automaticamente, ai sensi di legge, nel contratto in essere per il periodo residuale sino alla scadenza. In tal caso resteranno a carico di ASP i corrispettivi già maturati fino a quel momento e a carico dell'assuntore quelli che maturano successivamente fino al termine del contratto.
4. L'affidatario del servizio si obbliga comunque, su richiesta dell'Azienda, a proseguirlo anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.

Art. 3 - (Corrispettivi e pagamenti)

1. All'Appaltatore sarà corrisposta una tariffa forfetaria mensile per ogni paziente aderente al servizio e comprenderà ogni prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore al termine di ogni mese emetterà distinte fatture per ogni struttura interessata al servizio. Su ogni fattura dovrà essere indicato il codice **CIG Z2D1204B30**.
3. I pagamenti saranno effettuati con emissione di regolare mandato entro sessanta giorni data arrivo fattura. L'I.V.A. a carico dell'ASP Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.

Art. 4 - (Personale)

1. Nei confronti del proprio personale l'Appaltatore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.



2. L'ASP Brignole non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'assuntrice del servizio, la quale ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge. Tutto il personale adibito al servizio lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Azienda Emanuele Brignole che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.
3. L'Appaltatore riconosce che l'ASP Brignole risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale.
4. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto al meglio.
5. L'ASP Brignole ha il diritto di ottenere l'immediato allontanamento e sostituzione di unità di personale che si abbandonino a comportamenti contrastanti con clausole di questo contratto, ovvero a comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi.
6. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ASP Brignole e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

Art. 5 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare l'ASP Brignole da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all'Appaltatore nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente disciplinare.
2. L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che l'ASP Brignole dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questi integralmente rimborsate.
3. L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso l'ASP Brignole che verso terzi dell'esecuzione del servizio ed è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare all'ASP Brignole o a terzi.
4. L'Appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio in convenzione. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, l'ASP Brignole procederà all'applicazione di penalità. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, alla quale se entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica l'Appaltatore non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, l'ASP Brignole applicherà le penali previste al successivo art. 8 La decisione definitiva sarà assunta dal legale Rappresentante dell'Ente. Si procederà al recupero delle penalità, alla rifusione delle spese ed al risarcimento di eventuali danni da parte dell'ASP Brignole mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello nel quale è stata comunicata la decisione definitiva. Ove il danno, le spese o le penali eccedessero il credito dell'Appaltatore, l'ASP Brignole potrà utilizzare l'importo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti all'ASP Brignole per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto dell'Istituto di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Le contestazioni, le penalità, le intimazioni e le diffide saranno notificate al domicilio dell'Appaltatore.

Art. 6 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ri-



solverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - (Subappalto)

Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi di legge, esclusivamente per il servizio di trasporto.

Art. 8 - (Penali)

1. L'ASP Brignole ha il diritto di applicare a carico dell'Appaltatore penalità, secondo la gravità dei casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali, in percentuale sul canone mensile.
2. Le infrazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore.
3. Salvo casi di particolare gravità, per cui si applica quanto disposto al successivo Art. 9, le procedure per l'applicazione delle penalità sono così stabilite:
 - per ogni infrazione dopo il secondo richiamo scritto, applicazione di una trattenuta del 2% sul corrispettivo mensile riferito al mese precedente a quello in cui si è verificato l'inconveniente;
 - in caso di persistente inadempienza, applicazione di un'aliquota del 5%;
 - in caso di ulteriore inadempienza, applicazione di un'aliquota del 10%;Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto da parte dell'Azienda Brignole.
4. Ogni eventuale contestazione sarà notificata per iscritto.

Art. 9 - (Risoluzione del contratto)

1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente disciplinare, l'Ente si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata rescissione del contratto. In particolare l'Azienda Emanuele Brignole ha la facoltà di risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
 - decadenza dei requisiti previsti per la stipula della convenzione;
 - impiego di personale senza i requisiti prescritti dalla convenzione e dalle norme vigenti;
 - abbandono del servizio, salvo casi di forza maggiore;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - in seguito a tre contravvenzioni alle norme contrattuali verificatesi nello stesso anno e sanzionate ai sensi del precedente Art. 8;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore;
 - quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
 - in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente disciplinare;
 - per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini della convenzione e dell'art. 1453 del Codice Civile;
2. La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Appaltatore. Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni spesa aggiuntiva che l'ASP Brignole dovrà accollarsi per la prosecuzione del servizio sino alla scadenza contrattuale. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che l'Ente potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati l'Azienda E. Brignole potrà risolvere il contratto per inadempienza del Fornitore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al Fornitore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto di diritto.
3. In presenza di disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore, l'ASP Brignole addebiterà la maggiore spesa eventualmente derivante dall'assegnazione dei lavori ad altro soggetto, nonché la rifusione di qualsiasi danno che, in conseguenza della disdetta, l'Ente dovesse subire.

Art. 10 (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto non composta per via bonaria, sarà definita dal giudice ordinario; Foro competente Genova.

Art. 11 - (Sicurezza, sopralluoghi e disposizioni finali)

1. L'Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 19/9/94 n° 626 e successivi regolamenti e decreti attuativi. In particolare l'Appaltatore dà atto senza riserva di sorta:
 - di avere eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle sedi nelle quali dovrà svolgersi il servizio;
 - di avere verificato e valutato per diretta conoscenza i rischi connessi alla sicurezza delle strutture interessate al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i proprio lavoratori.

Art. 12 - (Modalità di espletamento del servizio)

1. Ogni capo sarà personalizzato a cura dell'ASP Brignole secondo apposita codificazione che consenta la facile individuazione della struttura residenziale, del reparto e del paziente.
2. Il servizio comprenderà il ritiro (3 volte alla settimana) della biancheria sporca presso i reparti delle strutture interessate.
3. La raccolta della biancheria sporca ed il conferimento ad apposito locale, ove l'Appaltatore effettuerà il ritiro, avverrà a cura del personale dell'ASP Brignole.
4. L'Appaltatore deve adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.
5. Il processo di lavaggio deve garantire:
 - l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco;
 - un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
 - l'eliminazione degli odori.
 - alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati ai centri di utilizzo devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), con aspetto ed odore di pulito.
6. I detersivi e altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria sicurezza, morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.
7. La biancheria sarà riconsegnata alla struttura di provenienza (2 volte la settimana) in confezioni personalizzate per ogni paziente con indicazione del nominativo utente e del reparto. La biancheria, a cura dell'Appaltatore, sarà ordinatamente riposta nelle scaffalature allestite presso i locali già predisposti in ogni struttura assistenziale.

Art. 13 – (Disposizioni in materia di sicurezza)

E' fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D. Lgs n. 81 del 09/04/2008.

L'Impresa entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 articoli. 28 e 29.

L'ASP Brignole, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze, ha elaborato il DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*), nel quale sono riportate le misure che l'Impresa deve adottare per l'eliminazione delle interferenze. L'Impresa con l'inizio del servizio è obbligata a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure.

E' fatto divieto al personale dell'Appaltatore di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell'area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal disciplinare, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature.



Art. 14 - (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto e/o non altrimenti regolato da questo disciplinare, si applicano le norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l'attività dell'ASP E. Brignole e, in via di ulteriore subordine del Codice Civile.

Art. 15 - (Spese)

Ogni spesa, imposta e tassa relative alla stipulazione ed alla registrazione della convenzione è a carico dell' Appaltatore.

